

APS IL DIAMANTE ETS
Via CIVITANOVA, 80
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
C.F.: 93026460431 P.IVA: 01839260435

Il giorno 10 Ottobre 2022, alle ore 21,00, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione APS IL DIAMANTE ETS per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1) *modifiche statutarie richieste dall'ufficio regionale del RUNTS con nota del 13.09.2022..*

Ai sensi dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I presenti nominano a maggioranza/all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la sig. BELLARMINO FRANCO e quale Segretario il sig. FUNARI NADIA.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno per l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dall'ufficio Regionale del RUNTS, i presenti risultano dal foglio presenze che verrà conservato agli atti dell'Associazione.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione secondo quanto indicato dal registro regionale del RUNTS ed ai fini dell'iscrizione al nuovo registro unico del terzo settore.

Dopo ampia discussione e dopo tutti i chiarimenti dati dal presidente e dal segretario l'assemblea all'unanimità

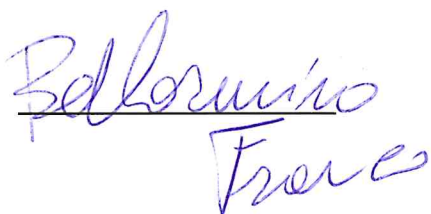
delibera

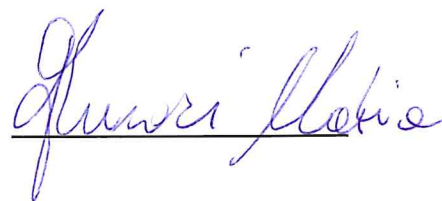
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea è parte integrante del presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario


Bellarmino
Franco


Funari Nadia

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede sociale

E' costituita l'associazione di promozione sociale – ente di Terzo Settore – denominata **“APS IL DIAMANTE ETS”** avente la sede sociale in **Via Civitanova n.80 a Civitanova Marche (MC)**, l'associazione è democratica ed apolitica. L'associazione è di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dell'art.148 comma 8 del TUIR e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore). L'acronimo “ETS” (Ente Terzo Settore), senza ulteriori delibere o formalità sarà integrato automaticamente nella denominazione e diventerà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente. Fino alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà “APS IL DIAMANTE”. Il trasferimento della sede sociale e legale non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 – Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017, persegue i seguenti scopi e finalità :

a) organizzare, gestire e promuovere attività culturali, artistiche o ricreative, assistenziali e di interesse sociale incluse attività editoriali, di solidarietà e volontariato in favore dei propri associati, dei loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o di persone aderenti agli enti associati, attuare la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati anche con la collaborazione di soggetti terzi;

b) favorire lo svolgersi della vita associativa e di conoscenza, impiegare e valorizzare il tempo libero in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, creare e proporre luoghi di aggregazione nel nome di interessi comuni, sociali e di intrattenimento, disporre di sala tv per proiezioni video, per seguire eventi sportivi di ogni genere, si potrà usufruire di uno spazio per lettura di libri, riviste sportive e di vario genere e saranno organizzate serate di musica e balli; organizzare viaggi e soggiorni turistici, gestire altresì spazi e strutture anche in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici e privati;

c) attuare servizi e creare strutture per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche per i propri associati, favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi sportivi, organizzare e promuovere gare di biliardo, carambola e similari, calcio-balilla (c.d. biliardino), gioco delle Freccette, giochi da tavolo come giochi di ruolo, su carta, di scacchi e dama ed altre discipline sportive similari, organizzando tornei e gare sportive in collaborazione con altre associazioni o enti aventi oggetto sportivo simile, organizzare corsi formativi e manifestazioni ed eventi in genere;

d) l'associazione gestisce o potrà gestire l'attività di somministrazione di bevande anche alcoliche e generi alimentari effettuata nei confronti degli associati e dei propri familiari, attività svolta in forma secondaria e complementare a quelle istituzionali, in uno spazio adibito ad angolo-bar e/o posto di ristoro negli stessi luoghi della sede sociale, dove gli associati possono riunirsi per conversare ed organizzare aperitivi e cene sociali, degustazione di cocktail e vini. Tale attività sarà effettuata a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'art.148 del TUIR e dall' art.85 del decreto legislativo 117/2017; l'Associazione può, inoltre, effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari

eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art.70 del D.Lgs. 117/2017;

e) esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse sociali, anche attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ed ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento delle finalità associative consentita agli enti senza scopo di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Ammissione all'Associazione – i soci

Nell'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini della Comunità Europea e stranieri di ambo i sessi, nonché altri enti del Terzo Settore, che ne fanno richiesta scritta e che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in riunione assembleare, in ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purchè siano contestualmente versate le quote sociali prescritte, la tessera ha valore annuale. Qualunque sia il valore della sua quota sociale, ogni socio ha un voto per ognuna delle decisioni assembleari. I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile. E' sempre garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e della modalità associative.

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, nonché di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta e motivata consegnata al Consiglio Direttivo. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. I soci hanno diritto, altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di far partecipare alle attività sociali dell'associazione, limitatamente e in modo non continuativo, i loro ospiti e/o familiari che manifestano interesse di associarsi, permettendo loro di mostrare i locali della sede sociale, le attività che vengono praticate e presentare loro i soci dell'associazione stessa.

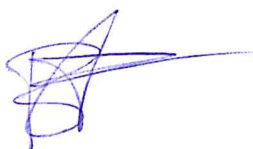
La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- c) per morosità protrattasi per oltre tre mesi;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per motivi suindicati. La quota o contributo associativo non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile.



Art. 4 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio Direttivo ;
- c) il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 11 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo

Art. 5 – Assemblea dei soci (convocazioni e delibere)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata con avvisi affissi nella bacheca del locale della sede sociale e/o tramite invio di lettera indirizzata ai singoli iscritti ed invio di messaggi digitali e posta elettronica, almeno con 10 giorni di preavviso. Gli inviti e/o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro-soci da almeno tre mesi purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto, per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

E' possibile lo svolgimento dell'Assemblea, rispettando ugualmente le modalità e regole suindicate, anche in via telematica, in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze che sottoporrà per la sottoscrizione ai soci che hanno preso parte per via telematica entro 90 giorni dalla data di assemblea.

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria)

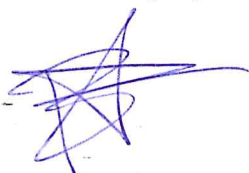
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA :

- a) approvare il bilancio sociale dell'anno trascorso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- b) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti;
- c) eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo, eventualmente dimissionari;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA :

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art.25 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea Ordinaria dai soci, è composto da un minimo di 3 ad un massimo 9 componenti già risultanti associati.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le cariche si intendono a titolo gratuito. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più componenti, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo :

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario/Tesoriere;
- b) decide il programma da attuare in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, secondo le finalità perseguite dall'associazione;
- d) redige un piano preventivo di spese ordinarie e straordinarie di esercizio per la gestione dell'associazione;
- e) predispone la redazione annuale del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale;
- f) designa il coordinamento per eventuale personale dipendente, volontari, collaboratori e professionisti tecnici per l'attuazione del conseguimento delle finalità preposte;
- g) designa le quote sociali;
- h) delibera per l'ammissione di nuovi soci;
- i) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce , ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque due volte l'anno. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate con avviso scritto da esporre in bacheca della sede sociale o tramite lettere, email, sms, wapp, almeno 10 giorni prima della data di convocazione; tale avviso deve riportare l'ordine del giorno la data, l'orario ed il luogo della riunione. Il Consiglio Direttivo riunito in assemblea delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente. I verbali delle sedute, redatte dal Segretario, saranno sottoscritte dai presenti alla seduta.

Art. 8 – Il Presidente dell'Associazione



Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti di terzi, quali enti, società e istituti pubblici e privati.

Egli convoca, presiede e delibera il Consiglio Direttivo; convoca, altresì l'Assemblea dei soci e ne segue le deliberazioni. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione, può aprire conti correnti con firma propria o anche (se deliberato con verbale di assemblea) con firma congiunta del Segretario/Tesoriere. Per i pagamenti e le riscossioni delle quote sociali è coadiuvato dal Segretario/Tesoriere. In sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 9 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere predispone la redazione del bilancio d'esercizio della gestione dell'Associazione; tiene aggiornato il libro dei soci, i registri e documenti contabili; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Si occupa della riscossione delle quote sociali, del pagamento delle utenze, firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione; collabora per la buona riuscita di tutta le attività del Sodalizio.

Art. 10 – Organo di controllo

L'Associazione avrà l'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (centodiecimila/00 euro);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00 (duecentoventimila/00 euro);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, e agli stessi componenti si applica l'art. 2399 (*causa di ineleggibilità e di decadenza*). Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36



del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 12 – Patrimonio sociale.

Art. 12 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da contributi versati dai soci all'atto della costituzione o delle successive adesioni, da eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti; da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti, nonché da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite :

- a) dalle quote associative annue e/o periodiche dei soci;
- b) da contributi dei soci per la partecipazione alle attività associative straordinarie e/o secondarie come corsi, convegni, eventi ricreativi, gite sociali, ecc.;
- c) da eventuali introiti di manifestazioni sportive ed attività connesse;
- d) da quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici connessi all'attività istituzionale;
- e) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di soggetti privati ;
- f) da contributi delle Amministrazioni statali, regionali e comunali, dal fondo sociale europeo e di altri enti pubblici e privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali marginali.

Art. 14 – L'esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'Esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le responsabilità sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie della gestione dell'Associazione sono assunte solidamente dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio d'esercizio viene redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno precedente, presentato ed esaminato per la delibera dell'approvazione all'Assemblea dei soci.

Il Bilancio d'esercizio viene compilato seguendo gli schemi della modulistica definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 marzo 2020 e ss.mm.ii., adottando i modelli dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione quando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano non inferiori a euro 220.000,00, altrimenti se inferiori a tale somma si adotterà il modello del Rendiconto per Cassa, come indicato rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 – Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare,



l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) nel caso sia istituito l'Organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei volontari di cui all'articolo 11 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 17 – Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 10/10/2022, svoltasi nei locali della sede sociale in via Civitanova n.80 a Civitanova Marche (MC). Il presente Statuto si compone di n.17 articoli.



